



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

ORDINANZA N. 109 DEL 12/08/2024

Settore proponente: SETTORE TECNICO

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI GRIGLIE E BARBECUE ALL'INTERNO DELLE AREE DENOMINATE "CAVA PASCOLETTO" E "CAVA MARGONARA"

Il Responsabile

Visto e richiamato il regolamento per l'utilizzo delle Cave, allegato alla Delibera CC n. 7 del 27/03/2014;

Visti i regolamenti emanati dai gestori delle cave in oggetto;

Vista la richiesta di emissione di provvedimento per vietare l'utilizzo di griglie e barbecue all'interno dell'area denominata "Margonara - Cava Bonassa 1 e Giovannini" del 11/07/2024 assunta a Prot. 11573 pervenuta dal presidente del Circolo Arci Laghi Margonara;

Acquisito il parere informale della Giunta Comunale;

Considerata la necessità di vietare l'utilizzo di griglie e barbecue all'interno delle aree facenti parte della suddetta cava, per evitare l'accensione di fuochi e scongiurare il pericolo di propagazione di incendi in aree verdi;

Ravvisata la necessità di estendere il provvedimento anche alla limitrofa "Cava Pascoletto";

ORDINA

IL DIVIETO PERMANENTE DI UTILIZZO DI GRIGLIE E BARBECUE MOBILI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI FACENTI PARTE DELLE CAVE "MARGONARA" E "PASCOLETTO"

DISPONE

la predisposizione, a cura dell'Ufficio Tecnico di idonea segnaletica da apporre, in modo ben visibile, all'interno delle aree interessate per rendere noto alla cittadinanza il divieto imposto.

AVVERTE che

- la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale, agli altri organi di Polizia ed alle guardie ecologiche volontarie di cui alla normativa regionale;



Provincia di Mantova

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

- salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dell'obbligo di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art 7 comma 4 per violazione al divieto di accensione fuochi di cui al comma 1 lett. G del Regolamento di Polizia Urbana e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 e l'immediato obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.

DISPONE altresì

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio "*on line*" e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - Ufficio Tecnico Comunale – sede;
 - Polizia Locale di Gonzaga
 - Stazione Carabinieri di Gonzaga: tmn23686@pec.carabinieri.it;
 - Presidente Circolo "Laghi Margonara"
 - Presidente Associazione "Cava Pascoletto"
- che la presente ordinanza sia resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

Il Responsabile
Leorati Matteo / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)